

AVV. GIULIANO GIANNINI
AVV. GIOVANNI MORELLI
Via Sagrado, n. 6 – 73100 Lecce
Tel. e Fax 0832/346679
avvocatogiulianogiannini@pec.it
morelli.giovanni@ordavvle.legalmail.it

AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Con **DECRETO n.136/23** il Presidente del **TAR LAZIO ROMA (SEZ. III BIS)** ha disposto l'integrazione del contraddittorio con notifica per pubblici proclami del ricorso di cui al **RGN 12991/22**, mediante pubblicazione sul Sito Web istituzionale del Ministero dell'Istruzione.

Trattasi del ricorso e dei motivi aggiunti proposti innanzi al **TAR LAZIO ROMA SEZ III BIS**, dal prof. **DE DONNO PARIDE** rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Giovanni Morelli e Giuliano Giannini.

Con i predetti atti il ricorrente ha intimato il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, in persona del Ministro in carica, e l'**USR PUGLIA Ufficio III AT BARI**, in persona del dirigente in carica, nonché la controinteressata **VERARDO CLAUDIA**.

Con il ricorso ha chiesto l'annullamento:

- dell'Ordinanza Ministeriale del Ministero dell'Istruzione prot. n. 112 del 6/5/2022 avente ad oggetto "Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo" nella parte in cui all'articolo 15 (Disposizioni concernenti la valutazione dei titoli di servizio), comma 6, dispone che il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente valutabili, purchè prestati in costanza di nomina;
- delle GPS di II Fascia della Classe di Concorso B003 e di II fascia della Classe di concorso B015, nonché delle derivate Graduatorie Incrociate Sostegno di Scuola Seconda Superiore, formate dall'USR Puglia Ufficio III AT BARI, per gli aa.ss. 22/23 e 23/24, pubblicate con Decreto del predetto Ufficio prot. n. 16593 del 1/8/2022, così come rettifiche con Decreto prot. n. 20847 del 25/8/2022, nella parte in cui non vengono attribuiti ulteriori 2 punti per ogni mese di servizio militare di leva al ricorrente (max 12 punti ad anno scolastico);
- delle Graduatorie di Circolo e di Istituto di III Fascia valide per il biennio 22-24, per le classi di concorso B003 e B015, derivate dalle GPS di II Fascia e formate dalle scuole della provincia di Bari indicate dalla ricorrente nell'apposita domanda, ai sensi dell'art.

11 dell'OM 112/22, nella parte in cui non vengono attribuiti ulteriori 2 punti per ogni mese di servizio militare di leva al ricorrente (max 12 punti ad anno scolastico).

-di ogni altro atto e/preordinato, connesso e consequenziale che produca l'effetto di non consentire la valutazione del servizio militare di leva prestato dopo il conseguimento del titolo di accesso alle graduatorie anziché in costanza di nomina, ivi compreso, ove occorra e in parte qua, l'art. 7 (Istanza di partecipazione) dell'OM cit, nonché i decreti di pubblicazione delle graduatorie in questione.

Il ricorrente in particolare ha censurato l'OM 112/22 nella parte in cui, all'art. 15, comma 6, prevede la valutazione del servizio militare di leva solo purchè prestato in costanza di nomina. Tale Ordinanza è infatti illegittima nella parte in cui non ammette a valutazione il servizio militare prestato non in costanza di nomina in quanto in quanto viola apertamente le disposizioni normative vigenti in materia. Per gli stessi motivi è stata eccepita la illegittimità derivata provvedimenti connessi e consequenziali adottati dall'Amm.ne in applicazione del predetto principio, ivi comprese, le GPS II Fascia della Classe di Concorso B003 e di II fascia della Classe di concorso B015, nonché delle derivate Graduatorie Incrociate di Scuola Seconda Superiore, formate dall'USR Puglia Ufficio III AT Bari, per gli aa.ss. 22/23 e 23/24.

Al riguardo sono stati formulati i seguenti motivi di impugnazione:

-VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 77, COMMA 7, DEL D.P.R. 14 FEBBRAIO 1964, N. 237, COME NOVELLATO DALL'ART. 22, DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1986, N. 958. VIOLAZIONE DELL' ART. 485, COMMA 7, DEL D.LGS.VO 16 APRILE 1994, N. 297. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA ILLOGICITA', ARBITRARIETA' PERPLESSITA'; ERRORE NEI PRESUPPOSTI.

VIOLAZIONE DELLA TUTELA DELL'AFFIDAMENTO.

-LLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLA L. 143/2004 PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 4, 23, 35, 51 E 97 DELLA COSTITUZIONE NELLA PARTE IN CUI SOPPRIME LA LETT. B SUB i) ALLA TABELLA DI VALUTAZIONE DI CUI AL D.L. N. 97/04.

Alla luce dei motivi di ricorso innanzi sintetizzati, i controinteressati nel giudizio in questione, oltre a **VERARDO CLAUDIA**, vanno individuati nei soggetti inseriti in

posizione utile, nelle GPS delle classi di concorso B003 e B015 nonché nelle graduatorie incrociate di II fascia della scuola Secondaria Superiore formate dall'USR Puglia Ufficio III AT Bari, per gli aa.ss. 22/23 e 23/24, pubblicate con Decreto del predetto Ufficio prot. n. 16593 del 1/8/2022, così come rettificata con Decreto prot. n. 20847 del 25/8/2022, e Graduatorie di Circolo e di Istituto di III Fascia valide per il biennio 22-24, per le classi di concorso B003 e B015, derivate dalle GPS di II Fascia e formate dalle scuole della provincia di Bari indicate dal ricorrente nell'apposita domanda, ai sensi dell'art. 11 dell'OM 112/22.

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del giudizio innanzi al TAR Lazio Roma Sez. III Bis (Rgn.12991/22) con le modalità rese note sul sito medesimo.